

Decisione TF n° 07/2023
Procedimento PF n° 06/2023

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

composto dagli avvocati:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Andrea NERVI - Componente

Andrea GIUGNI - Componente

si è riunito il 03 luglio 2023 alle ore 16:30 a seguito di deferimento in relazione i fatti di cui alla contestazione del 23 maggio 2023 - che qui devono intendersi integralmente richiamati - per violazione degli artt. 1 "*Doveri e obblighi*" e 6 "*Offesa alla Dignità, al Decoro ed al Prestigio della Federazione e degli Organi Federali*" del Regolamento di Giustizia e Disciplina, alla presenza del Procuratore Federale, avv. Emiliano Fasulo e del sig. Roberto FLOREAN, Presidente e legale rappresentante della **ASD EDERA** (cod.171), collegati in modalità telematica, al fine di pronunciarsi sull'accordo fra essi perfezionatosi per l'applicazione consensuale della sanzione finale dell'**ammenda pari a € 150,00** (centocinquanta,00), così quantificata: pena base per la violazione più grave, sanzionata dall'art. 6 R.G.D., considerate le attenuanti di cui all'art. 27 del R.G.D.: € 100,00 + aumento per la violazione di cui all'art. 1: € 50,00 = pena finale € 150,00.

Il Tribunale Federale, dato atto che:

- o è presente mediante collegamento telematico il legale rappresentante della società incolpata dotato, come tale, dei relativi poteri;
- o le notifiche risultano regolari;
- o non sono state formulate questioni preliminari;
- o le indagini appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica ai fatti in contestazione risulta corretta;
- o l'istanza del legale rappresentante della società e il consenso del Procuratore Federale sono stati tempestivamente formulati davanti a questo Tribunale;
- o l'incolpato non risulta recidivo;

- o la sanzione finale - come sopra quantificata previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 26, 4° comma del R.G.D., per la immediata resipiscenza dal comportamento sanzionato, risulta congrua e adeguata in ragione dell'esigua gravità dei fatti, del grado di colpevolezza, oltretché della condotta processuale corretta e leale da parte del legale rappresentante della società sportiva,

P.Q.M.

- **ratifica l'accordo**, nei termini sopra indicati;
- ne dichiara l'efficacia a ogni effetto federale;
- incarica la Segreteria affinché comunichi la decisione ai competenti organi federali e del C.O.N.I. disponendo che l'Ufficio provveda a curare con sollecitudine ogni ulteriore adempimento.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione il 03 luglio 2023.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Andrea NERVI - Componente relatore

Avv. Andrea GIUGNI - Componente